

Capitolo 0

STATUTO MODIFICATO DI

P A . C . E .

ATTO MODIFICATIVO DELLO STATUTO
“PATTO CRISTIANO ESTESO”

L'anno 1996 addì 24 del mese di marzo alle ore 15,00 sono stati convocati i seguenti membri del CDN:

Lo statuto del Movimento è corretto e confermato per come scritto nel seguente articolato.

ATTO MODIFICATIVO DELLO STATUTO
“PATTO CRISTIANO ESTESO”

I componenti del Consiglio Direttivo Nazionale, dopo vari interventi, all'unanimità

DELIBERANO

l'approvazione del nuovo statuto, così come é stato modificato. Le premesse ideologiche vengono scorporate dall'atto statutario per far parte di un 'Manifesto' che ad esso si allega

MODIFICHE ALLO STATUTO PATTO CRISTIANO

TITOLO I

COSTITUZIONE - SEDE

ARTICOLO 1

È costituito, in forza di quanto disposto dall'articolo 49 della Costituzione della Repubblica Italiana Il Movimento politico avente il seguente nome “PATTO CRISTIANO ESTESO” con sede generale in Reggio Calabria, via Quarnaro II, 39 e con Segreterie presso i domicili dei Segretari -Politico, Organizzativo, Amministrativo. Il cambiamento della sede del MOVIMENTO non costituisce modificazione statutaria.

ARTICOLO 2

L'Associazione rappresenta i soci fondatori e l'Assemblea Nazionale degli iscritti al Movimento si riunisce nella sede indicata nell'articolo numero uno o in altre sedi che saranno indicate dal Presidente; le altre assemblee ed organi che saranno costituiti nel territorio nazionale saranno dipendenti organicamente e politicamente dagli organismi nazionali.

ARTICOLO 3

Il Movimento “PATTO CRISTIANO ESTESO” si ispira ai valori ed ai principi cristiani, per promuoverne l'affermazione nella vita sociale, nella politica e nell'ordinamento dello Stato. Le linee guida che caratterizzano il Movimento sono indirizzate a realizzare in via principale, la concordia nella società e tra gli uomini; la prosperità, la giustizia e la fratellanza.

TITOLO II

SCOPI POLITICI

“ PATTO CRISTIANO ESTESO”

ARTICOLO 4

Nel quadro della costituzione repubblicana, PATTO CRISTIANO ESTESO si impegna per un ordine basato sui principi politico sociali contenuti nella Bibbia e riassunti nell'articolo 3, nonché a

a. CONCORRERE CON METODO DEMOCRATICO A DETERMINARE LA POLITICA NAZIONALE;

b. LOTTARE PER LA CAUSA DELLA VERITÀ, DELLA SOLIDARIETÀ E DELLA GIUSTIZIA;

c. GARANTIRE ALLA NAZIONE LA TRASPARENZA DEI FATTI POLITICI E L'APPOGGIO ALLE FORZE CHE SCELGONO DI GOVERNARE NEL RISPETTO DEI VALORI INDICATI ALL'ART.3;

d. RESISTERE A QUANTI OPERANO CONTRO I PREDETTI VALORI;

e. UNIRE L'ELETTORATO SOTTO LA GUIDA DI UOMINI CHE VIVONO CRISTIANAMENTE, PER GARANTIRE AL POPOLO LA BENEDIZIONE E LA PROSPERITÀ;

f. RIPORTARE I VALORI CRISTIANI NELLE FAMIGLIE, NELLE FORMAZIONI SOCIALI E NELLE ISTITUZIONI PER DIFENDERLE DALLO SGRETOLAMENTO E RICOMPORLE SECONDO L'ORDINE CRISTIANO.

g. ASSICURARE AI SOSTENITORI LA FEDELTA' D'IMPEGNO DEGLI ELETTI, I QUALI IN OGNI TEMPO E CIRCOSTANZA DEVONO DIMOSTRARE RISPETTO AI PRINCIPI DEL CRISTIANESIMO ED AGLI SCOPI DEL 'P.A.C.E.

Il PATTO CRISTIANO ESTESO cerca di raggiungere i suoi scopi anche attraverso:

- il pensiero, la dialettica e l'azione, diretti dai principi contenuti nelle Sacre Scritture.
- l'informazione conforme alla verità giusta e misericordiosa, nell'esclusivo interesse della società, dello Stato e del cittadino.

- l'edizione di un organo di informazione nel quadro delle possibilità finanziarie;
- collaborazione con organizzazioni perseguenti scopi, ed intenzioni compatibili con quelli del P.A.C.E.

PATTO CRISTIANO ESTESO oltre all'impegno politico si prefigge, al pari di ogni associazione umanitaria, un preciso impegno negli interventi sociali a favore della persona, delle famiglie e della società. Esso intende realizzare il progresso umano, sociale, economico e morale delle famiglie e della società nazionale, mediante il coordinamento e la collaborazione con tutte le forze sane, presenti sul territorio italiano ed europeo, favorendo lo sviluppo delle famiglie e della società per garantire ad ogni uomo, elemento fondamentale della società, i diritti inviolabili ed i valori primari sia come singolo, sia nelle formazioni sociali.

TITOLO III
SCOPI SOCIALI
ARTICOLO 5

Il Movimento, senza fine di lucro, sorge anche per fornire mutua collaborazione ed assistenza agli iscritti e a quanti si trovano nel bisogno sociale, economico e morale. A ciò provvede mediante la sede nazionale, adoperandosi per la costituzione, negli ambiti regionali e provinciali, con strutture territoriali perseguenti i predetti scopi.

ARTICOLO 6

Il Movimento nella propria autonomia istituzionale opera in Italia e nella Comunità Europea attraverso la rappresentanza, la promozione, la formazione, l'azione sociale, l'organizzazione e la gestione dei servizi interessanti: la formazione umana e cristiana dei propri operatori; lo studio dei problemi della politica, ricercando le soluzioni alla luce dei valori cristiani; la promozione culturale degli iscritti dell'intera comunità nazionale; la preparazione di propri operatori, per una partecipazione responsabile negli organismi di democrazia, secondo i vari livelli e nelle varie rappresentanze; l'assistenza sociale, previdenziale e amministrativa degli associati; la costituzione e potenziamento di organismi associativi, economici, cooperativistici e consortili.

ARTICOLO 7

Il Movimento è dotato di autonomia organizzativa, amministrativa e patrimoniale anche a livello interregionale, regionale e provinciale, nel rispetto delle disposizioni generali emanate dalla Segreteria Organizzativa Nazionale e dalle norme contenute nel regolamento che seguirà lo statuto, comunque sempre nel rispetto delle leggi dello Stato. Le strutture periferiche dipendono per gli indirizzi politici e per la designazione dei candidati alle competizioni elettorali, dalla Segreteria Politica Nazionale. Le dichiarazioni alla stampa, i rapporti con le autorità governative e gli accordi politici ad ogni livello sono di competenza del Segretario Politico Nazionale che può delegare incarichi ai rappresentanti del Movimento operanti nelle strutture periferiche, con obbligo di riferire mediante relazione scritta e contatti telefonici.

ARTICOLO 8

Il patrimonio del Movimento è costituito:
dalle elargizioni, lasciti, donazioni, fidejcommessi a suo favore; da ogni altra entrata legale, destinata a formarlo ed incrementarlo.

ARTICOLO 9

I mezzi di esercizio sono l'utilizzazione di fondi propri o le contribuzioni spontanee di persone o soci; i contributi dello Stato; ogni altra lecita entrata e gli strumenti di esercizio non destinati ad incrementare il patrimonio. L'esercizio associativo decorre dal 1 Gennaio al 31 Dicembre di ogni anno.

ARTICOLO 10

Il Movimento svolge attività anche di tutela nei confronti delle famiglie e sviluppa contatti statali, organismi regionali e interregionali, enti comunitari e internazionali.

ARTICOLO 11

Il Movimento svolge attività volta a migliorare l'inserimento delle persone svantaggiate o handicappate nel mondo scolastico, lavorativo, nelle famiglie e nella vita sociale; si interessa delle minoranze al fine di far garantire l'azione della giustizia sociale secondo il dettato costituzionale.

ARTICOLO 12

Il Movimento si propone di fornire servizi ed interventi con propri operatori o soci specializzati nei confronti di tutti, anche in eventuale regime di convenzione al fine di proporre soluzioni ai bisogni dei singoli e o nel contesto sociale.

ARTICOLO 13

Il Movimento si propone di provvedere alla formazione professionale nonché alla formazione morale, culturale, civile e tecnica (educazione permanente) di coloro (giovani e adulti) che intendono dedicarsi alle attività sociali e di volontariato.

ARTICOLO 14

- Il Movimento si propone attività in campo assistenziale, formativo, culturale, sociale, lavorativo, tecnologico a favore delle famiglie più deboli ed emarginate della popolazione, dei disabili dei bambini e degli anziani. Esso si propone: la produzione, la diffusione di indagini, studi, ricerche e sperimentazioni; l'organizzazione, la promozione e la partecipazione a fiere, mercati, mostre, concorsi, convegni, seminari, stages, iniziative di solidarietà sociale ed umanitarie, scambi culturali con Enti aventi analoghe finalità a livello locale, nazionale, internazionale; per la realizzazione di progetti di interesse sociale, di orientamento d'integrazione scolastica, educativa, formativa, lavorativa, e culturale; la realizzazione di progetti di formazione finalizzati all'avviamento al lavoro; l'organizzazione e gestione di corsi di formazione e aggiornamento per docenti di scuole statali e non di ogni ordine e grado; la realizzazione, organizzazione e gestione di servizi di assistenza anche a domicilio; la progettazione e realizzazione di sistemi destinati a consentire l'abbattimento delle barriere architettoniche, sensoriali, pratiche, e culturali; la progettazione, organizzazione e gestione di attività di programmi di prevenzione, ricerca tramite convenzioni e/o contratti con Enti Pubblici, privati; la promozione e gestione di attività ricreative, sportive, riabilitative e sanitarie, visite guidate, viaggi d'istruzione; l'attuazione di ogni altro servizio teso al miglioramento della qualità della vita di persone svantaggiate, anche attraverso l'apertura e la gestione di sportelli europei e di banche dati. Si propone inoltre: la produzione e la diffusione di sussidi, protesi e materiali di ricerca pura ed applicata, di qualsivoglia tipo e natura, attraverso mezzi propri o esterni ad essi, in conto proprio o in conto terzi. Per quanto sopra il Movimento parteciperà a gare trattative private indette fra Enti pubblici e privati.
- ***Per l'informazione agli associati di ogni avvenimento riferito al PATTO CRISTIANO ESTESO, nonché di ogni studio, articolo e testimonianza di fede cristiana operante nell'ambito della nostra realtà religiosa e politico-sociale, si prevede la creazione di un giornalino - notiziario. Lo stesso servirà a generare una uniformità culturale, di formazione, di informazione, di comunione e di comunicativa tra gli associati ed i simpatizzanti al PATTO CRISTIANO ESTESO ed a quanto sarà operato in rispetto al presente statuto. Il giornalino o notiziario che inizia come " Bollettino" avrà la seguente denominazione "KAIROS - Tempo compiuto".***

TITOLO IV

SOCI

Art. 15

- Il numero dei soci é illimitato.

Art. 16

• Possono essere soci del Movimento: tutti coloro che, accettando lo statuto ed i principi che lo sostengono, si impegnano a cooperare allo sviluppo dello stesso, con interesse e sensibilità; che abbiano i requisiti di buona condotta morale e civile, e desiderino la verità cristiana quale costante indirizzo di vita; che non siano membri di altri partiti politici.

Art. 17

- I soci possono essere: Fondatori, Ordinari, Onorari, Sostenitori.
- Sono soci Fondatori coloro che sono intervenuti nell'atto costitutivo del Movimento; hanno i diritti loro spettanti in quanto soci e possono opporsi con decisione motivata alla ammissione di nuovi soci.
- Sono soci Ordinari le persone fisiche la cui domanda d'ammissione venga accettata dal Consiglio direttivo. I soci verseranno, congiuntamente alla domanda d'ammissione una quota di partecipazione. che sarà annualmente stabilita dal CDN.

I soci che non avranno presentato per iscritto le loro dimissioni entro il 30 ottobre di ogni anno saranno considerati soci anche per l'anno successivo a condizione che effettuino il versamento della quota associativa disposta dal Consiglio Nazionale.

Quanti non verseranno la quota suddetta saranno considerati soci morosi e non titolati a partecipare alla vita organizzativa del Movimento, salvo regolarizzazione della propria posizione relativa ai versamenti dovuti. I soci Onorari sono quelle persone fisiche la cui domanda di ammissione venga presentata da uno dei Consiglieri, da un socio Fondatore o da un Presidente di zona e approvata dal Consiglio direttivo. Il Consiglio direttivo non è tenuto, ove la domanda d'ammissione venga respinta, a motivarne la ragione.

- Sono soci Sostenitori coloro i quali vengono ammessi nell' Associazione dal consiglio direttivo previa domanda; essi possono essere persone fisiche o giuridiche, essi non possono partecipare all'organizzazione del Movimento né assumerne incarichi.

Art. 18

- Hanno diritto a voto i soci fondatori e Ordinari in regola con gli obblighi sociali..

L'accesso agli organi dirigenti del Movimento è consentito agli associati che rispettano le norme del presente statuto e concordano con la linea ideologica dello stesso per come indicata nel 'Manifesto di PATTO CRISTIANO ESTESO'.

Art. 19

- La qualità di socio si perde per decesso, dimissioni, atti contrari ai principi ed alle norme statutarie ed indegnità; il provvedimento di esclusione viene deciso dal Consiglio direttivo ed è inappellabile.

TITOLO V

PATRIMONIO SOCIALE

Art. 20

- Il patrimonio del Movimento è costituito:
- da eventuali erogazioni, donazioni, lasciti, contributi da parte di Enti, persone fisiche e giuridiche;
- dai beni mobili ed immobili che diverranno di proprietà del Movimento;
- da ogni eventuale entrata che concorra ad incrementare l'attività sociale.

Art.21

- Per le obbligazioni sociali risponde soltanto il Movimento con il suo patrimonio e conseguentemente i soci fondatori nei limiti delle loro volontarie disponibilità.

TITOLO VI

ESERCIZIO SOCIALE - BILANCIO

Art.22

- L'esercizio sociale va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno. Il Consiglio direttivo propone all'Assemblea generale entro il 31 gennaio di ogni anno i bilanci consuntivo e preventivo.

TITOLO VII

ORGANI SOCIALI

Art.23

- Gli organi del Movimento sono:
- Assemblea Generale;
- Consiglio Direttivo Nazionale
- Consiglio Consultivo Nazionale
- Presidente
- Vice Presidente Vicario
- Vice Presidente
- Segretario Politico
- Vice Segretario Politico
- Segretario Organizzativo
- Vice Segretario Organizzativo
- Segretario Amministrativo
- Coordinatori interregionali

- Collegio Probiviri
- Collegio Sindaci
- Assemblea provinciale
- Assemblea dei quadri provinciali
- Consiglio Direttivo provinciale
- Segreteria provinciale
- Le Sezioni zonali

Art.24

Assemblea generale nazionale.

L'Assemblea generale può essere ordinaria e straordinaria. Essa è costituita dai soci Fondatori e dai Presidenti o Delegati delle Sezioni, con oltre 500 associati, e dei Delegati regionali e provinciali, rappresentano totalmente i propri iscritti in seno all'Assemblea generale. Essa viene convocata dal Consiglio direttivo Nazionale tramite il suo Presidente almeno una volta l'anno entro il 31 gennaio per l'approvazione del bilancio consuntivo e preventivo, per il rinnovo delle cariche sociali a scadenza, e per formare le scelte politiche; verrà convocata straordinariamente ogni qualvolta il Consiglio lo ritenga necessario. La convocazione avviene con avviso scritto contenente l'ordine del giorno, la data della prima e della seconda convocazione, quest'ultima fissata almeno 24 ore dopo la prima, il luogo ove si terrà la riunione e da inviare ai segretari delle strutture regionali, almeno quindici giorni prima. L'Assemblea deve pure essere convocata su richiesta scritta di almeno un decimo dei soci. L'Assemblea delibera sugli indirizzi e direttive generali del Movimento. Nomina, su delega del CDN, i componenti del Consiglio direttivo ed il collegio dei Revisori e dei Sindaci. La rappresentanza in Assemblea può anche avvenire, ma ciascun delegato, non potrà rappresentare più di dieci assenti. L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio direttivo o dal Vice presidente vicario, in mancanza, dal vice Presidente ordinario. Il CDN, a maggioranza semplice, può in ogni tempo e circostanza decidere di designare la presidenza dell'assemblea, a persona diversa dai soggetti prima indicati, che sia in regola con l'iscrizione al Movimento. Il Presidente dell'Assemblea nomina un segretario di assemblea.

Art.25

- In prima convocazione l'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita quando siano presenti o rappresentati la metà più' uno dei componenti dell'Assemblea generale avente diritto al voto. In seconda convocazione, l'Assemblea sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei presenti. Essa delibera a maggioranza semplice su tutti gli argomenti all'ordine del giorno, salvo che sullo scioglimento e la liquidazione del Movimento per cui occorrerà la presenza diretta o per delega del 51% dei componenti dell'Assemblea e del voto favorevole dei tre quinti dei presenti o dei rappresentati. Le deliberazioni dell'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, saranno riportate in apposito verbale e sottoscritte dal Presidente e dal Segretario dell'Assemblea.

Art.26

Per le votazioni si procederà o per acclamazione o, peralzata di mano o, su richiesta, a scrutinio segreto.

Art.27

Hanno diritto al voto i soci Fondatori, i segretari regionali o loro delegati, i delegati delle segreterie provinciali. Ciascun socio Fondatore, nell'Assemblea, esprimerà un voto pari al 4,5 del totale degli aventi diritto a partecipare alla Assemblea stessa. I Segretari regionali e provinciali, nonché i loro delegati, esprimeranno un voto pro-capite indipendentemente dai soci iscritti alla propria sezione; i restanti Presidenti zonali esprimeranno un voto procapite.

Art.28

Consiglio Direttivo Nazionale e Consiglio Consultivo Nazionale.

Il Consiglio Direttivo è composto da 19 membri, che dopo i primi cinque anni, qualora saranno completate le strutture periferiche previste, saranno eletti dall'Assemblea generale, dei quali almeno nove dovranno essere soci Fondatori o in mancanza, membri dell'ultimo CDN. Il Consiglio Direttivo dura in carica cinque anni e i Consiglieri sono rieleggibili. In caso di dimissioni o decesso di un Consigliere il Consiglio provvederà alla prima riunione alla surroga, tra i consiglieri supplenti chiedendo convalida alla prima Assemblea. Ogni socio fondatore presente nel CDN può, previa approvazione del CDN cedere la propria posizione ad altro socio in regola con l'iscrizione. Il

Consiglio nomina nel proprio seno un Presidente, un vice Presidente vicario ed un secondo vice presidente, un Segretario Politico, un Segretario Organizzativo, un Segretario Amministrativo.

Il Consiglio si riunisce tutte le volte che il Presidente o il Vice presidente vicario lo ritenga necessario o quando ne sia fatta richiesta da almeno nove Consiglieri e comunque almeno una volta a semestre.

- Per la validità delle adunanze occorre la presenza effettiva della maggioranza dei membri del Consiglio; per le deliberazioni il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto di chi presiede.

Le votazioni sono normalmente palesi; sono invece segrete quando ciò sia richiesto anche da un solo Consigliere oppure quando si tratti di affari nei quali siano interessati Sindaci ed Amministratori oppure loro parenti od affini fino al terzo grado. A parità di voti nelle votazioni segrete, la parità comporta la reiezione della proposta.

- Il Consiglio è presieduto dal Presidente o dal Vice Presidente vicario, in loro assenza dal vice presidente ordinario.

- I Segretari possono essere sostituiti dai vice segretari.

- Il Consiglio potrà delegare al Presidente o ad altri Consiglieri poteri di straordinaria amministrazione.

- Spetta al Consiglio determinare il compenso e le modalità dovute a quelli dei suoi membri, o ad altri soci, che siano chiamati a svolgere specifici incarichi anche a carattere continuativo, in favore del Movimento.

- Il Consiglio ha tutti i poteri di straordinaria amministrazione, attende lo sviluppo del Movimento, allo studio di tutti i problemi che abbiano interesse generale, nonchè promuove tutte le azioni atte al raggiungimento delle finalità sociali.

- Il Consiglio Direttivo Nazionale ha la facoltà di richiedere contributi e finanziamenti previsti dalle leggi nazionali, e comunque legalmente ottenibili, avvalendosi di tutte le previdenze ed agevolazioni all'uopo previste; di accettare lasciti e donazioni. Inoltre:

- il Consiglio Direttivo determina la linea politica del Movimento;

- predispone il regolamento interno;

- approva i rendiconti finanziari;

- conferisce borse di studio e premi;

- **apporta le modifiche allo Statuto e ai regolamenti interni;**

- **ha facoltà di intervento in ogni tempo e circostanza su ogni tipo di consiglio e di assemblea, con potere di decidere chi dovrà presiederlo ;**

- **solo il CDN puo' fornire, con delibera a maggioranza semplice, la interpretazione del presente statuto o parte di esso.**

- Il Consiglio Direttivo verifica l'attuazione della linea politica stabilita.

Le riunioni del Consiglio Direttivo Nazionale sono valide con la presenza di almeno n. 10 dei membri che lo compongono; la informazione delle riunioni del Consiglio è valida anche per comunicazione telefonica o fax fatta a parenti conviventi.

Il Consiglio, mediante rappresentante all'uopo designato ed in assenza di tale designazione tramite il Presidente o il Vice presidente vicario, può stipulare tutti gli atti e contratti di ogni genere inerenti alla attività del Movimento; fra gli altri, può vendere, acquistare, permutare beni e diritti mobiliari ed immobiliari, con le più ampie facoltà a riguardo ivi compresa quella di rinunciare alle ipoteche legali; aprire, utilizzare, estinguere conti correnti, concedere tutte le garanzie anche ipotecarie sui beni del patrimonio sociale.

- Decide sull'ammissione, dimissione ed esclusione dei soci ordinari e onorari.

- Le iscrizioni pervenute direttamente alla Sede Sociale-Nazionale saranno considerate d'ufficio alle strutture regionali o provinciali del luogo di nascita, qualora non vi sia una sezione zonale presente sul luogo di residenza o domicilio, salvo espressa richiesta del socio stesso.

Qualora per motivi vari (mancata presenza di sezioni sia sul luogo di nascita che di residenza o domicilio, mancata costituzione della Sezione Zonale, espressa richiesta del socio, ecc.) non si potrà né inserire questi in una Sezione Zonale, né considerare la sezione costituita, i soci resteranno iscritti presso la Struttura Provinciale o Regionale sino a quando non si potrà fare altri membri e saranno rappresentati in Assemblea Generale tramite un loro delegato, eletto fra di loro a maggioranza semplice, come una Sezione Zonale pur non avendone effettuato la costituzione. Per

la, validità delle loro adunanze, si farà riferimento a quelle delle Sezioni Zonali e saranno presieduta da un delegato dal Consiglio Direttivo che nominerà in sede di adunanza e per la sola, un proprio Segretario.

- Ratifica la costituzione delle sezioni Zonali e dei loro Direttivi.
- Decide su investimenti o destinazione di eventuali attivi di cassa.
- Nessun compenso è dovuto ai membri del consiglio Direttivo.
- Il Consiglio Direttivo può nominare tecnici, anche soci, per l'espletamento di particolari incarichi e concordarne gli onorari.
- Il Consiglio Direttivo può, nell'ambito delle finalità statutarie, determinare specifici orientamenti del Movimento.
- Il CDN si riunisce, tranne diversa disposizione o necessità, ogni Sabato, dalle ore 15.00 alle ore 19.00 . I componenti sono tenuti a presenziare, tranne giustificati motivi valutati ed approvati a maggioranza semplice. L'assenza ingiustificata in cinque consigli determina la sospensione dall'incarico per sei mesi. La reiterazione delle assenze comporta la perdita dell'incarico in seno al CDN. Quando le riunioni del consiglio non vengono verbalizzate, l'assenza non ha effetto ai fini sopra indicati .

Il Consiglio Consultivo Nazionale (CCN) è formato da 45 consiglieri, compresi i 19 facenti parte del CDN, eletti dall'Assemblea Nazionale, di essi almeno 10 dovranno essere soci fondatori. Viene convocato dal Presidente o da uno dei Segretari Nazionali e fornisce pareri non vincolanti su indirizzi ideologici, politici e sullo sviluppo operativo del Movimento.

I membri del CDN e del CCN non possono criticare all'esterno le decisioni assunte collegialmente, né criticare l'operato degli organi centrali del Movimento se prima non hanno chiarito all'interno del CDN o del CCN i propri punti di vista. La critica volta alla denigrazione anche lieve di un sol componente del CDN o del CCN determina la perdita degli incarichi del socio nella struttura del Movimento. E' severamente vietato a chiunque chiedere ed accettare soldi contanti poichè ogni somma destinata al Movimento deve passare attraverso il Conto corrente postale o bancario intestato al Movimento.

Articolo 29

LA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DIRETTIVO.

- Il Presidente o in sua assenza, il Vice presidente, convoca il Consiglio Direttivo, anche mezzo lettera A.R. da spedirsi non meno di dieci giorni prima dell'adunanza, e, nei casi urgenti, a mezzo fax o messo o telefonata, anche a familiare presente in abitazione o dipendente ovvero collega d'ufficio, in modo che i Consiglieri ne siano informati almeno tre giorni prima della riunione. E' facoltà del Consiglio regolare, tramite deliberazione, procedure diverse.
- Il Presidente o il Vicario cura la redazione dell'ordine del giorno, firma gli atti ufficiali e ne è responsabile.
- Il Presidente del Consiglio Direttivo o il Vice Presidente Vicario, rappresenta il Movimento legalmente nei confronti di terzi e in giudizio, cura l'esecuzione dei deliberati dell'Assemblea generale e del Consiglio; ha tutti i poteri di ordinaria amministrazione ed attende alle funzioni di rappresentanza.
- In caso di assenza o impedimento del Presidente tutte le di Lui mansioni spettano al Vice Presidente Vicario, o per delega, al vice presidente ordinario.
- Il Presidente ed il Vicario devono stare in costante rapporto conoscitivo tra loro ed informare dettagliatamente il CDN su tutte le loro attività svolte a nome e per conto del Movimento.
- Il presidente o il Vicario potrà delegare in parte i propri poteri a singoli Consiglieri su ratifica, entro 30 giorni, del Consiglio Direttivo.
- Il Presidente o il Vicario devono essere presenti nei consigli e partecipi ad ogni azione del Movimento. La loro assenza dalla vita attiva dell'associazione, la loro mancanza di conoscenza delle singole azioni e vicende del Movimento, la loro sconnessione alle posizioni di difesa e di protezione dell'intera organizzazione saranno elementi sufficienti a determinarne la messa in stato di riesame dell'incarico.

Novemembri del CDN possono in ogni tempo chiedere la convocazione del Consiglio per proporre la sostituzione del Presidente o del Vice presidente Vicario. La convocazione dovrà avvenire con immediatezza e non oltre giorni 15 dalla richiesta dei nove consiglieri. I richiedenti dovranno, in sede di consiglio, esporre le loro motivazioni alla presenza di almeno due terzi dei membri effettivi,

e dopo un dibattito tra le parti dovranno concludere la riunione con una votazione per deliberare, con voto palese, la conferma o il rinnovamento delle cariche sopra indicate. Tutto dovrà essere verbalizzato e depositato negli atti ufficiali del Movimento. Il Presidente o il Vice presidente vicario non potranno essere sostituiti prima che abbiano effettuato almeno un anno di incarico.

Il Presidente onorario è il fondatore del Movimento con potere di voto nel CDN ed è escluso dal pagamento delle quote annuali. Lo stesso può ricevere incarichi particolari dal Presidente e dal CDN dietro personale conferma o proposta e con pagamento delle spese sostenute.

Art. 30 - SEGRETARI.

Il Segretario Politico Nazionale avvalendosi delle strutture del Movimento cura la corretta applicazione della politica del Movimento e di ogni determinazione assunta in tal senso dal Consiglio Direttivo Nazionale .

Il Segretario Organizzativo del Consiglio Direttivo, collabora con il Presidente o con il Vice Presidente vicario e col Segretario Politico. Svolge tutte le funzioni inerenti alla segreteria, è responsabile del tesseramento dell'intera organizzazione, sia a livello centrale che periferico. E' tenuto a dare corso e rendere operative tutte le disposizioni assunte dal CDN. Per tali compiti mantiene i contatti con le strutture periferiche del Movimento ad ogni livello .

- Cura i contatti ed il lavoro delle Strutture Regionali, prevedendone e programmandone la costituzione; interviene autonomamente per il controllo delle strutture Provinciali e delle Sezioni Zonali avvalendosi dei collaboratori di sua fiducia; controlla la corretta applicazione ad ogni livello dell'indirizzo politico ed amministrativo delle strutture del Movimento. Riferisce al CDN.

- Cura l'applicazione delle disposizioni assunte dal CDN in materia organizzativa e dispositiva all'interno della struttura partitica.

- Emette gli ordinativi di pagamento per la gestione del Movimento e per gli incarichi di sua competenza, previa preliminare consultazione ed approvazione del Vice Presidente Vicario dopo che ne sia stata accertata la disponibilità di cassa.

- Sia il Segretario Politico che il Segretario Organizzativo possono proporre con motivazioni scritte persone di loro fiducia alla carica di Vice, purchè soci, e domandare a questi parte dei loro incarichi . Il CDN ratificherà l'incarico entro 90 gg. Trascorsi i quali il Vice proposto sarà automaticamente confermato. Sotto la direzione del Segretario Organizzativo operano 5 - cinque - coordinatori interregionali, nominati dal CDN su proposta motivata dello stesso Segretario. I Coordinatori Interregionali devono riferire ogni loro attività al Segretario Organizzativo anche con relazione mensile. Il Segretario Organizzativo, ogni qual volta lo riterrà necessario, potrà convocare e sentire oppure far presenziare nelle riunioni del CDN, previa autorizzazione del Presidente, uno o più coordinatori interregionali.

I Coordinatori Interregionali che interverranno nelle riunioni del Consiglio Direttivo Nazionale, potranno intervenire nella discussione senza diritto a voto decisionale.

Art. 31

Segretario Amministrativo o Tesoriere del Consiglio Direttivo.

- Il Tesoriere del Consiglio Direttivo, collabora con il Segretario organizzativo e col Vice presidente vicario, cura la tenuta dei libri contabili; presenta, ogni qualvolta è richiesto, il saldo contabile al Consiglio Direttivo ed al Vice presidente vicario. - É delegato al pagamento, su delibera del Consiglio Direttivo delle spese straordinarie, e su ordinativo esecutivo del Segretario organizzativo in relazione alle facoltà del Movimento ed alle competenze di questo ultimo.

- É delegato alla riscossione della totalità degli incassi sociali, rilasciandone quietanza liberatoria. Può nominare persone di sua fiducia quale Vice Tesoriere, purchè soci, e domandare a questi parte dei suoi incarichi su ratifica entro 120 giorni da parte del Consiglio Direttivo.

TITOLO VIII COSTITUZIONE SEZIONI ZONALI

Art. 32

- Nello spirito di una massiccia ed attiva partecipazione si costituiranno, se sarà possibile, delle Sezioni Zonali del Movimento, regolarmente, come dai seguenti articoli. La vita e l'attività delle sezioni zonali saranno oggetto di apposito regolamento predisposto dal Consiglio Direttivo Nazionale.

Qualora dovesse verificarsi la costituzione di sezioni Zonali, queste, verranno amministrate come

riportato nei successivi articoli.

Art.33

La sezione zonale è retta da un Presidente, nominato annualmente dal Direttivo Provinciale; questi, sentito il parere degli iscritti, provvederà alla nomina annuale del Vice Presidente Zonale e del Segretario con funzione di tesoriere, trasmettendo alla sede centrale copia dei verbali di nomina entro il 31 del mese di gennaio.

Art.34

Nel caso in cui il Presidente zonale, trascorso un anno dalla sua nomina, non abbia provveduto a costituire una Sezione Zonale di almeno dieci soci, questi decadrà dalla nomina e dai suoi diritti sociali quale presidente zonale. Lo stesso sarà considerato di ufficio iscritto alla sezione zonale più vicina o, di sua scelta, iscritto presso la Struttura Provinciale, analogamente avverrà per eventuali soci da esso associati.

Art.35

- Assemblea di zona.

Per la convocazione e la validità si fa riferimento alle norme dell'assemblea generale.

Art.36

Ciascun socio ha diritto ad un solo voto; può essere rappresentato con delega e può rappresentare non più di tre soci.

Art.37

L'organo Assembleare delibererà a maggioranza semplice per ciò che concerne la problematica interna. Le deliberazioni approvate da detta Assemblea non potranno discostarsi dagli indirizzi dettati dal Consiglio Direttivo Nazionale del Movimento.

Art.38

Consiglio Direttivo Zonale.

Detto Consiglio durerà in carica un anno ed i suoi componenti potranno essere rieletti. Il Consiglio Zonale avrà potere di ordinaria amministrazione della sezione, di collaborare alle iniziative generali del Movimento e funzionerà come organo collegiale a maggioranza semplice. Segnala e propone soci ordinari, onorari e sostenitori, della sua zona, al Consiglio Direttivo Nazionale che opera anche attraverso delega ai rappresentanti delle strutture Regionali e Provinciali; propone iniziative in linea con gli scopi statutari del Movimento.

Art.39

- Presidente Zonale.

Egli rappresenta il Movimento nella sua zona; fra gli iscritti e presso enti o persone; stila l'ordine del giorno, firma gli atti ufficiali e ne è responsabile. In caso di assenza o impedimento le sue mansioni verranno espletate dal Vice Presidente.

Art.40

Il Segretario-tesoriere collabora con il Presidente ed il consiglio direttivo zonale; svolge tutte le mansioni inerenti alla segreteria di sezione, alla tenuta dei libri contabili di entrata ed uscita; è responsabile del tesseramento, dei legittimi e spontanei contributi al Movimento curandone, con assoluta trasparenza, la tenuta contabile e l'inoltro delle somme rimanenti, dalla gestione ordinaria della sede, alla tesoreria della sede centrale.

Art.41

- I soci della Sezione Zonale, all' Assemblea Generale, saranno rappresentati dal loro Segretario Regionale o delegato scelto dai segretari provinciali, nominato a maggioranza semplice. Il delegato potrà essere anche un socio di altra sezione o un Fondatore o un Consigliere del direttivo.

Art.42

Qualora dovessero verificarsi particolari esigenze Funzionali, il Consiglio Direttivo Nazionale si riserva il diritto inappellabile di nominare un proprio Commissario, con pieni poteri, per il tempo ritenuto necessario alla soluzione gestionale e funzionale della sezione. Questo assumerà in toto tutte le cariche della sezione stessa, pur avvalendosi di eventuali collaboratori.

Art.43

Le spese occorrenti per la gestione delle Sezione zonali saranno a carico delle stesse salvo parte della quota associativa, che sarà stabilita da apposito regolamento, e rimessa al Consiglio Direttivo

del Movimento, unitamente alle tessere.

ARTICOLO 44

Struttura Provinciale.

La struttura provinciale rappresenta il Movimento PATTO CRISTIANO ESTESO nella provincia ed attua la linea politica del Movimento nell'ambito delle direttive generali. Elabora la politica partitica provinciale, cura la propaganda ed il proselitismo, provvede alla tempestiva informazione, raccorda la propria azione con la struttura regionale, concorre alla politica di formazione partitica. Organi della struttura provinciale sono:

- Assemblea provinciale
- Assemblea dei quadri provinciali
- Direttivo provinciale
- Segreteria provinciale con Segretari Politico e Segretario Organizzativo che nell'ambito delle loro responsabilità territoriali esercitano funzioni similari a quelle dei segretari nazionali e sotto il coordinamento ed il controllo degli organi superiori.

ARTICOLO 45

Assemblea provinciale e compiti.

Il Assemblea provinciale:

esamina e discute dell'attività del Movimento PATTO CRISTIANO ESTESO sul territorio provinciale;

stabilisce gli indirizzi cui dovrà' attenersi l'attività' futura;

discute e vota tesi assembleari nazionali;

discute e vota i documenti assembleari da presentare al Assemblea regionale;

elegge il direttivo provinciale o il consiglio provinciale dove previsto, il collegio dei sindaci ed i delegati al Assemblea regionale

ARTICOLO 46

Organi provinciali

Il consiglio direttivo provinciale, la segreteria ed il collegio dei sindaci della struttura provinciale hanno le medesime attribuzioni degli analoghi organi nazionali rapportate alla propria dimensione territoriale. Il Segretario Politico periferico provinciale e la segreteria provinciale sono eletti dal direttivo provinciale o dal consiglio provinciale nelle sedi dove é previsto. L'assemblea é organo consultivo della segreteria provinciale e viene convocata dalla stessa segreteria.

ARTICOLO 47

ORGANI INTERREGIONALI

I Coordinatori Interregionali.

Sono nominati annualmente dal Consiglio Direttivo Nazionale, su proposta del Segretario Organizzativo, previo parere del Segretario Politico, possono ricoprire l'incarico fino a cinque anni.

Ai fini organizzativi, e del tesseramento annuale nonchè per la migliore politica di espansione dell'organizzazione periferica, ad essi riferiscono i segretari regionali.

I Coordinatori Interregionali coordinano l'attività organizzativa sul territorio loro assegnato e dispongono ogni direttiva utile nei confronti dei rappresentanti regionali, che nella fase di formazione delle strutture regionali e provinciali saranno nominati dal Consiglio Direttivo Nazionale e chiamati coordinatori regionali e coordinatori provinciali.

I Coordinatori Interregionali, ed attraverso di questi, quelli regionali e provinciali, in attesa dei responsabili eletti dai soci ordinari, cureranno la corretta ottemperanza delle disposizioni impartite dai Segretari Nazionali—Politico, Organizzativo ed Amministrativo.

I Coordinatori Interregionali sul territorio nazionale sono cinque e risultano così impegnati.

1. Coordinatore per il Nord Italia:

Piemonte e Vald'Aosta; Lombardia; Trentino; Veneto, Friuli Venezia Giulia.

2. Coordinatore per il Centro Nord:

Liguria; Emilia e Romagna; Toscana; Marche.

3. Coordinatore per il Centro Sud

Umbria; Lazio; Abruzzo; Molise.

4. Coordinatore per il Sud

Campania; Puglia; Basilicata; Calabria.

5. Coordinatore per le Isole.

Sicilia Orientale; Sicilia Occidentale; Sardegna.

I coordinatori interregionali curano le questioni regionali di loro competenza.

TITOLO IX

ORGANI DI CONTROLLO

Art.48

- Proviviri.

Tutte le eventuali controversie sociali fra i soci e tra questi e il Movimento o i suoi organi, saranno sottoposti con esclusione di ogni altra giurisdizione, alla competenza di tre proviviri da nominarsi dal consiglio centrale anche tra i non soci e che dureranno in carica cinque anni e sono rieleggibili; essi giudicheranno "ex bon et quo" senza formalità di procedura. Tale organo é previsto per la struttura nazionale e per quelle regionali. Il loro lodo sarà inappellabile.

Art.49

- Collegio Sindaci

La gestione del Movimento, a livello di strutture nazionale, regionali e provinciali, è controllata da un collegio di Sindaci costituito da cinque membri di cui tre effettivi e due supplenti e dura in carica cinque anni. I Sindaci sono rieleggibili e possono anche non essere soci. I Sindaci controllano la regolare tenuta della contabilità del Movimento, redigono una relazione sui bilanci annuali su apposito libro, accertano la consistenza di cassa e l'esistenza dei valori e dei titoli di proprietà sociale. Essi Vengono eletti dall'Assemblea Generale.

TITOLO X

SCIoglimento O LIQUIDAZIONE

Art.50

- In caso di scioglimento il Consiglio Direttivo uscente stabilirà la destinazione del patrimonio.
-

TITOLO XI

DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI

Art.51

- La fusione con altre Associazioni, avente lo stesso scopo ed indirizzo dovrà essere ratificata dall'Assemblea Generale.
-

Art.52

Per ogni azione giudiziaria intrapresa contro e dall'Associazione partitica avrà esclusiva competenza il Foro di Roma.

Art.53

Per quanto non previsto nel presente statuto si applicheranno le disposizioni del codice civile.

Art.54

Il simbolo del Movimento è rappresentato dalla stilizzazione del pesce, con DENTRO la sigla P.A.C.E, e dal nome "PATTO CRISTIANO ESTESO". Il simbolo, la parola punteggiata ed il nome del Movimento sono di color bianco su sfondo di colore rosso vermiglio.

Capitolo 1

ORGANIZZAZIONE CENTRALE E

PERIFERICA DI

PA.C.E.

PATTO CRISTIANO ESTESO
PA.C.E.

ORGANIZZAZIONE NAZIONALE

ORGANI CENTRALI

1

PRESIDENTE

DOTT. ANTONINO MOSCATO

2

VICE PRESIDENTE

DOTT. PILUSO ANTONIO

3

SEGRETARIO POLITICO

DOTT. ALESSANDRO OLIVERI

4

SEGRETARIO ORGANIZZATIVO

DOTT. MASSIMO RIPEPI

5

SEGRETARIO AMMINISTRATIVO

AMADEO DEMETRIO

6

PRESIDENTE ONORARIO

DR GILBERTO PERRI

7

CONSIGLIO DIRETTIVO NAZIONALE

COMPOSTO DA 14 MEMBRI

8

CONSIGLIO CONSULTIVO NAZIONALE

COMPOSTO DA 30 MEMBRI

9

ASSEMBLEA NAZIONALE

COMPOSTA DAGLI ISCRITTI IN REGOLA

ORGANIZZAZIONE PERIFERICA

COORDINATORI INTERREGIONALI N. 5

SEGRETERIE INTERREGIONALI

SEGRETARI PROVINCIALI

SEGRETERIE PROVINCIALI

SEZIONI ZONALI.



DOMANDA DI ADESIONE AL MOVIMENTO P.A.C.E.

AL CDN DELLA SEDE CENTRALE
Reggio Calabria

IL/LA SOTTOSCRITTO/A

(cognome) _____ (nome) _____
Nat. il _____ a _____ (_____)
residente a _____
_____ (_____) indirizzo _____ N. _____
cap. _____ tel. _____, cell. N. _____
e-mail _____ Stato Civile _____
titolo di studio _____ attività lavorativa _____

presenta istanza di iscrizione all' MOVIMENTO PACE come

socio ordinario

Dichiara di condividere i principi e lo statuto del MOVIMENTO ed in caso di accoglimento, di osservare con scrupolo lo STATUTO, i regolamenti e le disposizioni emanate dagli organi statutari;

<input type="checkbox"/> versa la quota associativa di euro 10,00 sul c/c postale n.16796898 – intestato a Patto cristiano esteso – via Quarnaro II , 39 – REGGIO CALABRIA
<input type="checkbox"/> consegna n. 3 fotografie formato tessera (chi non desidera il tesserino può ometterle);
<input type="checkbox"/> chiede di essere inserito nella Sezione Zonale di _____ (oppure – Sede Nazionale)

Dati necessari per il tesseramento

Colorito _____
Gruppo Sanguigno _____
Altezza Capelli Occhi _____
Codice fiscale _____

(comune) _____, lì _____

Il Dichiarante

lo sottoscritto,
 preso atto dell'informativa dell'Associazione ai sensi dell'art. 13 del dlgs. 196/03,
 presto il mio consenso al trattamento dei miei dati personali, compresi quelli sensibili indicati nella presente domanda, per le finalità previste nell'informativa indicata a tergo.

(comune) _____, lì _____

firma _____

IL SOCIO che desidera fondare una sezione zonale scriva al seguente indirizzo e-mail:
paceitrc@tin.it

Informativa art. 13 D. Lgs. 196/2003

Gentile RICHIEDENTE,

la nostra associazione tratterà i dati personali da Lei conferiti e che La riguardano nel rispetto del D. Lgs. 196/03 ("Codice in materia di protezione dei dati personali"), dei principi di liceità e correttezza, garantendo la sua riservatezza e la protezione dei dati.

I dati saranno utilizzati esclusivamente per lo svolgimento dell'attività istituzionale dell'Associazione, ed in particolare:

- per fornire e organizzare i servizi di tesseramento e gestione contabile,
- per la corrispondenza e per la rintracciabilità dei soci,
- per realizzare e organizzare le attività statutarie.

Le modalità dei suddetti trattamenti sono state stabilite con delibera del Consiglio Direttivo: i trattamenti saranno svolti dai soggetti incaricati dall'associazione, secondo apposita autorizzazione, in forma manuale/cartacea e mediante strumenti elettronici.

I dati potranno esser comunicati alle realtà del Sistema ACU, al quale l'associazione aderisce, per l'invio di materiale pubblicitario ed informativo. Il Suo nominativo potrà essere inserito nella rivista 'Note d'ACU' e comunicato agli altri soci. Il conferimento dei dati personali da inserire nel libro soci e nella banca dati presso la sede, nonché dei dati sensibili per il tesseramento, è necessario per il raggiungimento delle finalità dell'associazione, per la gestione del rapporto associativo, per l'esecuzione e l'organizzazione del servizio.

Dati sensibili. Il trattamento di Suoi dati sensibili, ovvero quei dati "idonei a rivelare l'origine razziale ed etnica, le convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, le opinioni politiche, l'adesione a partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale, nonché idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale" (art. 1, lett. d), sarà effettuato nei limiti di cui alle autorizzazioni del Garante n. 2/04 e n. 3/04, e loro successive modifiche.

Diritti dell'interessato. Nella qualità di interessato, Le sono garantiti tutti i diritti specificati all'art. 7 del Codice, tra cui il diritto di chiedere e ottenere dall'Associazione l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati, la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, e il diritto di opporsi, in tutto o in parte, per motivi legittimi, al trattamento dei dati personali che La riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta. Titolare del trattamento è l'associazione PATTO CRISTIANO ESTESO, con sede in Reggio di Calabria (RC), via Quarnaro II, 39 Gallico.

Il Titolare _____

L'interessato

(per presa visione)

L'interessato, preso atto della presente informativa:	
<input type="checkbox"/>	presta il consenso per il trattamento dei suoi dati personali per le finalità descritte nell'informativa stessa
(obbligatorio)	<input checked="" type="checkbox"/> do <input type="checkbox"/> non do il consenso
<input type="checkbox"/>	presta il consenso per il trattamento dei suoi dati sensibili per le finalità descritte nell'informativa stessa
—	<input checked="" type="checkbox"/> do <input type="checkbox"/> non do il consenso
<input type="checkbox"/>	presta il consenso per l'invio di materiale informativo e pubblicitario del sistema ACU
—	<input checked="" type="checkbox"/> do <input type="checkbox"/> non do il consenso
<input type="checkbox"/>	presta il suo consenso per l'invio della rivista Note d'ACU
—	<input checked="" type="checkbox"/> do <input type="checkbox"/> non do il consenso

(comune) _____, li _____ firma _____